

COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

STATUTO COMUNALE

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 ottobre 1991 con deliberazione n.40. Esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. atti n.12885 dell'11 novembre 1991.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 1994 con deliberazione n.47. Esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO atti n.9643 del 16 febbraio 1995.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 febbraio 1995 con deliberazione n.3. Esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. atti n.15388 del 9 marzo 1995.

INDICE

Capo I Principi fondamentali

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Il Territorio, la sede, lo stemma
- Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di associazione.

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

- Art. 4 - Le funzioni del Comune
- Art. 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 6 - La programmazione.

Capo III Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

- Art. 7 - Partecipazione
- Art. 8 - Informazione e diritti dei cittadini
- Art. 9 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
- Art. 10 - Libere forme associative
- Art. 11 - Organismi di partecipazione
- Art. 12 - L'iniziativa popolare: istanza, petizioni, proposte
- Art. 13 - Referendum consultivi.

Capo IV
Le attribuzioni degli organi

- Art. 14 - Organi del Comune
- Art. 15 - Il Consiglio Comunale: poteri
- Art. 16 - Le competenze del Consiglio Comunale
- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Commissioni consiliari
- Art. 19 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali
- Art. 19 Bis - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei consiglieri comunali
- Art. 20 - Regolamento interno
- Art. 21 - Composizione della Giunta
- Art. 22 - Elezione del Sindaco e della Giunta
- Art. 23 - Le competenze della Giunta
- Art. 24 - Il Sindaco: Funzione e poteri
- Art. 25 - Il Sindaco: competenze
- Art. 25 Bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Capo V
Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

- Art. 26 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 27 - Il Segretario Comunale
- Art. 28 - I pareri
- Art. 29 - I servizi pubblici locali
- Art. 30 - Le Convenzioni
- Art. 31 - I Consorzi
- Art. 32 - Istituzioni
- Art. 33 - Accordi di programma
- Art. 34 - Unione di Comuni

Capo VI
Collaborazione tra Comune e Provincia

- Art. 35 - I principi di collaborazione
- Art. 36 - La collaborazione alla programmazione

Capo VII
Finanza e controllo di gestione

- Art. 37 - Autonomia finanziaria
- Art. 38 - Controlli di gestione
- Art. 39 - Servizio di tesoreria
- Art. 40 - Contabilità
- Art. 41 - Verifica dell'efficienza ed efficacia
- Art. 42 - Revisore del Conto.

Capo VIII
Norme finali e transitorie

- Art. 43 - Deliberazione dello Statuto
 - Art. 44 - Modifiche dello Statuto
 - Art. 45 - Entrata in vigore
-

Capo I
Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e la salvaguardia del proprio territorio e della propria cultura e storia.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2 - Il territorio, le sede, lo stemma

Premessa storica.

1. Dovera anticamente faceva parte della Gera d'Adda transabduana, interessata dalle acque del Lago Gerundo. Su questo territorio si insediarono dapprima i Liguri, poi gli Umbri e gli Etruschi. Ma furono soprattutto i Celti ed i Romani a lasciare i segni della loro civiltà, come risulta dai resti di tombe galle-romane, rinvenute nel 1908 e 1910, in località "Presidio", ai confini col Comune di Boffalora d'Adda e sul fondo denominato "Bosco Streppo", "Campo Campone o dei Frati" della cascina Colombera e "Campo morone" della cascina Cervo.

Inoltre, un'altra testimonianza della presenza romana nel Comune di Dovera viene documentata da alcuni tronchi della "strada consolare" Milano-Cremona, con la collocazione del XIX miliario nel territorio di Roncadello e del XX a Dovera (Santuario del Pilastrello) e del XXI nei pressi di San Rocco. A Postino invece sarebbe stata rinvenuta una "necropoli longobarda" con corredo. Da fonti storiografiche si viene a sapere che attorno all'anno Mille

vi possedettero terre nella zona i signori di Arzago ed i conti Caleppi di Bergamo.

Nel 1413 Roncadello divenne feudo autonomo, passando dai Visconti agli Stampa e nel 1647 ai Barni, che mantennero la feudalità fino al 1789 e vi abitarono fino al 1958. Sempre nel 1413 Dovera divenne feudo di Giovanni Vignati di Lodi, poi passò al Vescovo Requeses. Nel 1556 anche Boffalora d'Adda si staccò da Dovera e si eresse in feudo Autonomo.

Nel 1573 il territorio di Dovera fu posseduto dal patrizio milanese Guido Cusani, passò, nel 1598 con le terre di Postino e Barbuzzera, in eredità al conte Alessandro Serbelloni, genero del Cusani. Per atto di vendita nel 1770 il feudo di Dovera fu trasferito al Nobile Marco Cassera e vi rimase fino al 1779 con l'avvento della Rivoluzione Francese.

Nel corso della storia sul territorio comunale di Dovera ebbero possedimenti nobili famiglie per lo più lodigiane e milanesi: i Cattani, i Boschirolti, i Riccardi, i Fossati, i Barni, i Tansini, i Bigoni, i Ghisalberti, i Galliano, gli Oldrini, i Laffon-Carizzoni, i Moro, i Casanova, e Della Somaglia.

Dal 1816 al 1859, Roncadello, Comune autonomo, e Dovera con i territori di Postino e Barbuzzera facevano parte del Distretto n. 7 di Pandino dell'allora Provincia di Lodi-Crema, soppressa la quale i due comuni furono aggregati alla Provincia di Cremona ed inseriti nel Mandamento n. 3 Pandino, nel Circondario di Crema.

Nel 1868, anche il comune di Roncadello venne soppresso ed aggregato giuridicamente al Comune di Dovera.

Confina: a Nord col Comune di Pandino; a Sud, con i Comuni di Lodi, Corte Palasio, Crespiatica; a Est, coi Comuni di Crespiatica e Monte Cremasco, ad Ovest, coi Comuni di Boffalora e Spino d'Adda.

Attualmente il territorio del Comune di Dovera si estende su una superficie di kmq 20,5383 ed è costituito dal capoluogo di Dovera, dalle frazioni di Postino, Roncadello, Barbuzzera e S. Rocco e da numerose cascine sparse.

Il Comune di Dovera, oltre ad appartenere alla Provincia di Cremona, ha aderito al Consorzio Intercomunale Cremasco, all'USSL ed al Distretto Scolastico di Crema. Tuttavia sempre forti sono stati e permangono tuttora i legami con la vicina città di Lodi, a soli 6 Km dal Capoluogo, per i

facili collegamenti nel trasporto pubblico e per la fruizione delle strutture scolastiche ed ospedaliere.

Inoltre, la comunità doverese nella sua organizzazione ecclesiastica appartiene alla Diocesi di Lodi fin dal 1820, anno in cui le parrocchie di Postino, Dovera e Roncadello furono distaccate dalla Diocesi di Pavia.

Pertanto, l'attuale circoscrizione territoriale di appartenenza del Comune di Dovera, potrà essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita e si esprima liberamente e democraticamente mediante Referendum consultivo.

2. La sede del Comune è fissata in Via XIV Maggio n. 53. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. Il Comune di Dovera deve dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone approvati nei modi di legge. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente al Comune per tutte le manifestazioni che la Giunta municipale riterrà opportune o comunque autorizzate dal Sindaco. Il Comune si doterà di un sigillo (timbro) recante lo stemma ufficiale con la scritta "Comune di Dovera - Provincia di Cremona". La modifica della denominazione del Comune deve essere approvata dal consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

4. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di associazione

1. Il Comune di Dovera fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione italiana e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che ne limitano la realizzazione.

Pertanto, esso tiene in massima considerazione:

- a) il rispetto della centralità della persona;
- b) la tutela della vita in tutte le sue fasi di sviluppo;
- c) la difesa ed il sostegno alla famiglia, intesa nella coscienza civile come fondamento primario della struttura sociale.

2. Inoltre, attento ai processi evolutivi della nostra società, aperta all'integrazione multietnica, il Comune di Dovera favorisce l'accoglienza di soggetti disagiati, nel rispetto di criteri accettabili, e facilita il loro sostegno presso le strutture di assistenza e di socializzazione, sia comunali che sovracomunali, con particolare riguardo ai minori in età scolare ed agli anziani.

2 Bis. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

2 Ter. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertare gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

3. Il Comune di Dovera considera, poi, ogni forma di volontariato un'espressione peculiare di solidarietà, radicata nella cultura della propria gente e pertanto si impegna a rafforzare le Associazioni ed i Gruppi esistenti sul territorio (AVIS-AIDO, Gruppo Caritas, Gruppi Missionari e parrocchiali, sportivi) incentivando gli interventi a livello locale e coordinando le iniziative umanitarie a favore di quelle popolazioni, italiana e straniera, colpite da catastrofi e coinvolte in emergenze sociali. A tal fine si impegna a costituire un Comitato Sociale permanente per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza in iniziative atte alla conoscenza dei problemi ed alla raccolta di fondi per interventi specifici.

4. Per alcune circostanze particolari ed eccezionali, il Comitato Sociale Permanente collaborerà con il Comitato di Protezione Civile locale, istituito secondo le direttive della Prefettura di Cremona.

5. Il Comune di Dovera pertanto riconosce e garantisce la partecipazione attiva alla vita democratica e civile del paese ed alle scelte che la determinano, servendosi degli strumenti operativi ed informativi previsti dal presente Statuto.

6. Il Comune di Dovera s'impegna inoltre a perseguire una corretta e razionale utilizzazione del territorio per uno sviluppo urbanistico a misura d'uomo e coerente con i principi sociali e civili, all'insegna di una politica che tuteli le risorse in esso contenute con particolare riferimento a quelle naturali del suolo e del sottosuolo nel settore idrico-geologico, quali i fontanili e l'asta del fiume Tormo.

7. Sempre nel campo ambientale, il Comune di Dovera favorisce il potenziamento delle aree verdi possibilmente in tutte le frazioni, con particolare riguardo ai parchi esistenti di Villa Barni a Roncadello, di Villa Oldrini nel capoluogo prevedendo nel contempo altre zone a S.Roc-co, a Barbuzzerea e lungo la provinciale di collegamento Dovera-Postino, nell'area di servizi pubblici.

8. Considerata, poi, la ricchezza di beni artistico-architettonici esistenti sul territorio, quali : l'Oratorio di S. Rocco nell'omonima frazione, l'Oratorio della B.V. del Pilastrello a Dovera, l'Oratorio di S. Ilarione a Barbuzzera, la Villa Barni a Roncadello, le cappelle di S. Rocco e della Madonna del Latte a Postino, il Comune di Dovera si impegna con ogni mezzo a promuovere iniziative di coordinamento con le Parrocchie e gli Enti giuridici di proprietà, al fine di tutelare tale patrimonio, con interventi conservativi e di restauro, oltre a promuovere ogni valorizzazione culturale possibile.

Capo II

Funzioni, compiti e programmazione

Art. 4 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, sportivi, ricreativi e culturali dell'assetto ed utiliz-

zazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni imprenditoriali e di categoria.

Capo III
Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 7 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza ogni forma di associazione nell'interesse collettivo.

Art. 8 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure esull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

Art. 9 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene, altresì, comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

- a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
- b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 10 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima della adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscono i criteri, l'uso di locali comunali, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale.

Art. 11 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza.

Art. 12 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 13 - Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Il Referendum è indetto su richiesta:

a) del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) del 30% degli iscritti alle liste elettorali.

3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

7. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

8. Entro 15 gironi dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

9. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base della attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

10. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.

11. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.

12. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

14. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

Capo IV

Le attribuzioni degli organi

Art.14 - Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 Giugno 1990 n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo della Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 15 - Il Consiglio Comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 16 - Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonchè a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

A) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1. Statuto
2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento.
3. Convalida dei Consiglieri eletti.
4. Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
5. Costituzione delle Commissioni consiliari consultive.

B) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1. Regolamenti comunali
2. Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3. Istituzione e ordinamento dei tributi

C) Indirizzo dell'attività:

1. Indirizzi generali di governo
2. Relazioni previsionali e programmatiche
3. Programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari
4. Bilanci annuali e previsioni e relative variazioni
5. Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
6. Pareri sulle dette materie
7. Gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sotto-posti a vigilanza

D) Organizzazione interna dell'Ente:

1. ordinamento degli uffici e dei servizi
2. piante organiche e le loro variazioni
3. assunzione diretta dei pubblici servizi
4. concessione dei pubblici servizi
5. costituzione di istituzioni
6. costituzione di aziende speciali e loro statuti
7. indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
8. regolamenti di organizzazione
9. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

E) Organizzazione esterna dell'Ente:

1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unione di Comuni ed accordi di programma

3. definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, azienda ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

F) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. gli acquisti, e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

2. la partecipazione a società di capitali

3. la contrazione di mutui

4. l'emissione dei prestiti obbligazionari

5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

G) Controllo dei risultati di gestione:

1. conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione

2. elezione del Revisore del Conto.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo.

Art. 18 - Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di cia-scun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 19 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni

Art. 19 Bis - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei
Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 21 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 22 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è di-sposta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 23 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24 - Il Sindaco: Funzione e Poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice - Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stessi e del presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero, entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 8.6.90, N. 142.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

Art. 25 - Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
- b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) Nomina, tra gli assessori, il Vice-Sindaco che svolgerà le funzioni di Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge, ad esclusione, se assessore esterno al Consiglio Comunale, della Presidenza del Consiglio Comunale.
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- e) indice i referendum comunali;
- f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
- i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- l) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 25.Bis - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Capo V
Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 26. -- Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Compete al Consiglio Comunale:

a) approvare la pianta organica del personale in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro.

b) approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali.

c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

5. E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 27 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

In particolare:

- a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;
- b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
- c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241;
- d) richiede direttamente parere agli organi consultivi dell'Amministrazione;
- e) esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo.

E' data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

Art. 28 - I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'ad-detto all'Ufficio interessato, nonché al responsabile della Ragioneria.
2. Tali pareri preliminari sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.
3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.
4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 29 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 30 - Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 31 - I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 32, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 32 - Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati dal Sindaco.

4. Il Sindaco ha potere di revoca agli amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 33 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integra e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un

accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettivo Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni.

Art. 34 - Unione di Comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.
5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.
7. All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi della stessa gestiti.
8. Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.
9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

Capo VI
Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 35 - I principi di collaborazione.

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 36 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriali e promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VII
Finanza e controllo di gestione

Art. 37 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 38 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.

Art. 39 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
 - a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.

Art. 40 - Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed amana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio, sotto la direzione del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 41 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 42 - Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:
 - a) che è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;
 - b) che ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
 - c) che è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
 - d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
4. La cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del Conto.
6. Il Revisore del Conto provvede:
 - a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
 - b) a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;
 - d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di

proprietà: le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;

e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggior efficienza, produttività ed economicità della gestione;

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).

8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppi Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:

a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;

b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;

c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.

10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Capo VIII
Norme finali e transitorie

Art. 43 - Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 44 - Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della Legge n. 142/90.
3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge n. 142/1990 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purchè risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/1990 e lo Statuto.